



## IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare l'articolo 46;
- VISTE:** le Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento dei centri di Ateneo ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, emanate con D.R. 26 settembre 2012, n. 12135, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento generale di Ateneo;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. del 3 luglio 2013 con la quale, , è stata approvata una modifica all'articolo 127, rendendo efficace la relativa applicazione alla disciplina suddetta nelle more dell'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;
- VISTE:** le delibere del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;
- VISTA:** la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19.2.2013;
- VISTA:** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 217 del 26 giugno 2013 con la quale ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al regolamento suddetto;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 165 del 3 luglio 2013 con la quale è stato approvato il regolamento suddetto, evidenziando dei rilievi di legittimità e di merito;
- VISTO:** la delibera del Consiglio del Centro di Ricerca "E.Piaggio" con la quale è stato approvato il nuovo testo regolamento di funzionamento del centro, tenuto conto dei rilievi evidenziati dal Senato Accademico e approvati con le maggioranze prescritte, salvo il rilievo di cui all'articolo 12 che è stato rigettato con la maggioranza prescritta;

## DECRETA

### Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca "E.Piaggio" allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

### Articolo 2

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. M. Augello

## **Regolamento del CENTRO DI RICERCA "E. PIAGGIO"**

### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

1. Presso l'Università di Pisa, ai sensi dell'art. 39, quinto comma dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo è istituito il Centro di Ateneo denominato Centro di Ricerca "E. Piaggio", con sede in Largo Lucio Lazzarino, 1, Pisa
2. Il Centro suddetto, in riferimento alle attività svolte, è connotato come centro di ricerca.

### **Articolo 2 - Risorse del Centro**

1. Le risorse logistiche, di personale e finanziarie in dotazione al Centro sono quelle assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'istituzione del centro stesso."

### **Articolo 3 - Finalità del Centro**

1. Il Centro si propone il perseguimento delle seguenti finalità:
  - sviluppo di ricerche riguardanti le metodologie e le tecnologie dell'Automatica, della Bioingegneria, della Robotica e dei Materiali e Sistemi Intelligenti Naturali e Artificiali;
  - svolgimento di attività di supporto, di avviamento e di formazione alla ricerca nell'ambito dei settori predetti;
  - concorre alla organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, conferenze, master e promuovere borse di studio per approfondire i temi di studio e di ricerca del Centro;
  - promuovere e organizzare forme adeguate di collaborazione con gli Enti, le Imprese e le Associazioni interessate alle finalità del Centro e ai servizi che il Centro stesso può offrire.

### **Articolo 4 - Personale afferente**

1. Possono afferire al Centro tutti i docenti interessati alle sue finalità. Le domande di afferenza al Centro saranno formulate ai sensi del Regolamento generale di Ateneo per i Centri di Ateneo.
2. Tutte le richieste di afferenza sono sottoposte all'approvazione del Consiglio del Centro e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dalla normativa di Ateneo, possono chiedere di collaborare alle attività del Centro anche studenti di dottorato, borsisti, contrattisti o assegnisti dell'Università di Pisa. Le domande, motivate e corredate da Curriculum Vitae, sono inviate al Direttore del Centro che le approva sentito il Consiglio del Centro.
4. Nell'ipotesi di mancata partecipazione ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio del Centro, a partire dal momento in cui avviene l'afferenza e calcolata ogni due anni, lo stesso Consiglio, sentito l'interessato, propone la decadenza dell'afferenza sulla quale delibera il Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 5 - Organi**

1. Sono organi del Centro:
  - Il Direttore
  - Il Consiglio

### **Articolo 6 - Il Direttore**

1. Il Direttore del Centro è designato dal Rettore tra i professori, membri del Consiglio, in regime di impegno a tempo pieno. E' nominato con decreto del Rettore e resta in carica per la durata di tre anni accademici.
2. Il Direttore designa un Vicedirettore fra i professori componenti il Consiglio, incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza. La nomina del Vicedirettore è disposta con decreto del Rettore.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore e del Vicedirettore, il Direttore è sostituito dal

Decano dei professori ordinari afferenti al Centro.

### **Articolo 7 - Funzioni del Direttore**

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito delle attività del Centro.

2. Il Direttore inoltre:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio; predispose la relazione annuale sull'attività del Centro che sottopone al Consiglio per l'approvazione e il successivo inoltro all'Amministrazione universitaria; cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione delle riunioni del Consiglio.
- adotta provvedimenti d'urgenza su argomenti relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva;
- assicura l'osservanza, nell'ambito del Centro delle norme dell'Ordinamento Universitario nazionale, dello Statuto di Ateneo e dei relativi regolamenti;
- cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Centro, in base a criteri di funzionalità ed economicità;
- cura responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- assicura, nei limiti delle disponibilità del Centro, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Centro;
- Svolge le funzioni gestionali e amministrative del Centro mediante autonomi poteri di spesa rimanendo responsabile dei relativi risultati;
- assicura la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività dei docenti afferenti al Centro;
- autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Centro; ordina strumentazioni, prodotti e materiale, anche bibliografico (coordinandosi con i Sistemi di Ateneo di riferimento) e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture.

3. Spetta inoltre al Direttore in collaborazione con il Comitato Consultivo (vedi art. 12):

- proporre annualmente il piano delle ricerche del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;
- promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con Enti pubblici e privati;
- predisporre annualmente, in collaborazione con il Responsabile amministrativo di riferimento, i prospetti economici e finanziari del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo;
- predisporre i necessari strumenti ed eventualmente promuovere convenzioni con altre Università o Enti interessati.

4. Il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni compatibili che gli sono demandate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

5. Propone agli organi di governo di Ateneo, previa delibera del Consiglio del centro, richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento dell'attività di ricerca.

### **Articolo 8 - Composizione ed elezione del Consiglio**

1. Il Consiglio è composto dai docenti di ruolo (professori e ricercatori) afferenti al Centro.

2. Alle sedute del Consiglio è presente inoltre, il Responsabile dell'Ufficio di supporto amministrativo ai Centri con autonomia gestionale, che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. Fanno inoltre parte del Consiglio:

- due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro;
- due rappresentanti degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi che svolgono attività presso il Centro.

4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro e assunto con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso anche al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato assegnato al Centro purché abbia un contratto di durata non inferiore a due anni.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli assegnisti e dottorandi l'elettorato attivo e passivo è esteso a tutti gli assegnisti e dottorandi che svolgono attività presso il Centro, riuniti in un unico collegio elettorale.

6. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie sopra dette sono indette dal Direttore con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Vengono eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si privilegia il candidato con minore età. In caso di dimissioni o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede ad elezioni suppletive.

7. Si rinvia all'art. 51 dello Statuto di Ateneo per quanto riguarda la validità delle adunanze del Consiglio e delle deliberazioni.

### **Articolo 9 - Funzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è un organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.

2. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:
  - l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
  - la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Centro;
  - l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
  - approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - approva le proposte formulate dal Direttore relativamente ai punti indicati nell'art. 7 comma 3;
  - approva i prospetti economici e finanziari del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo nei termini previsti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - approva il Regolamento del Centro;
  - programma l'attività scientifica e approva la relazione annuale predisposta dal Direttore su tale attività.

3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto in merito alle modalità di convocazione della seduta ordinaria, il Consiglio si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta."

4. Il Consiglio esercita infine tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti di Ateneo.

### **Articolo 10 - Contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati**

1. Il Direttore stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Il Direttore stipula contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al Regolamento d'Ateneo per le prestazioni in conto terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
3. Nei contratti in conto terzi è richiesta la previsione di un anticipo per l'avvio delle attività, nella misura del 10% sul totale del corrispettivo previsto, rivalutabile in aumento in fase di negoziazione, così come definito dal regolamento di Ateneo in materia.
4. Le attività disciplinate da appositi tariffari, quali ad esempio, analisi, prove, tarature, consulenze tecniche a orario, sono definiti dal Consiglio del Centro, anche in riferimento alle tariffe di mercato, alla complessità della prestazione o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi professionali.

#### **Articolo 11 - Attività amministrative e contabili**

1. Ai sensi delle norme di organizzazione dell'Ateneo, le attività amministrative e contabili del Centro sono gestite da un apposito ufficio di supporto amministrativo contabile, coordinato da un Responsabile.

#### **Articolo 12 - Comitato Scientifico Consultivo**

1. Il Direttore, sentito il Consiglio, può nominare un Comitato Tecnico e Scientifico con funzione consultiva nella proposta di strategie e nella verifica dei risultati scientifici.
2. Il Comitato Tecnico scientifico è formato da sei membri esterni all'Ateneo, scelti tra personalità, anche straniere, in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale, e da un membro del Consiglio del Centro con funzione di Coordinatore.
3. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Rettore di concerto con il Direttore, sentito il Consiglio del Centro.
4. Il Comitato scientifico fornisce pareri al Direttore nella sua opera di predisposizione annuale del Piano Strategico di Ricerca del Centro e di promozione delle azioni opportune per il consolidamento del ruolo del Centro nella ricerca e nel trasferimento tecnologico, anche attraverso il reperimento dei fondi e la stipula di convenzioni e di contratti con Enti pubblici e privati;
5. Il Comitato Tecnico Scientifico verifica annualmente i risultati ottenuti dal Centro nell'anno precedente, in relazione ai programmi e progetti futuri ed ai connessi profili scientifici ed economico-finanziari, fornendo pareri al Direttore in merito alle azioni correttive o integrative da intraprendere.

#### **Articolo 13 - Gestione delle risorse del Centro**

1. La strumentazione del Centro è a disposizione dei Docenti afferenti per lo svolgimento di ricerche attinenti alle tematiche di ricerca del Centro.
2. Il Consiglio delibera, nell'esclusivo interesse del Centro, in merito alle persone da abilitare all'uso autonomo della strumentazione.
3. Le persone estranee al Centro devono essere autorizzate dal Direttore (previo parere favorevole del Consiglio) e accompagnate e assistite nell'uso della strumentazione dal personale tecnico che collabora con il Centro o dai docenti abilitati.

#### **Articolo 14 - Approvazione e modifica del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei suoi membri, è emanato con Decreto Rettorale, previa approvazione del Senato Accademico ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Proposte di modifica al presente Regolamento potranno essere presentate da un minimo di dieci membri del Consiglio o dal Direttore del Centro e approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

**Articolo 15 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.